



PARTE PRIMA

ANALISI DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 NOVEMBRE 1978, N. 44

Per vari motivi non è il caso di procedere ad una descrizione dettagliata, puntuale e minuziosa della legge provinciale del 1978, ritenendola, dal momento che queste note si rivolgono a degli addetti ai lavori, sufficientemente conosciuta. Ci limiteremo a segnalare gli elementi più significativi o più innovativi o più problematici così come emergono da una applicazione e da una osservazione più che decennale, ri-ferendoci soprattutto all'iniziale testo di legge, pre-scindendo quindi dalle numerose e successive modifiche apportate.

I punti cardine individuati sono:

- 1.1. CONCETTO DI INSEDIAMENTO STORICO
- 1.2. TUTELA ATTIVA E PASSIVA
- 1.3. RISVOLTI SOCIALI
- 1.4. FUNZIONI CONSIDERATE
- 1.5. PIANO GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI
- 1.6. ESPROPRIO
- 1.7. FINANZIAMENTO
- 1.8. PERIMETRAZIONE
- 1.9. INIZIATIVE COLLATERALI A SOSTEGNO DELLA LEGGE

1.1. CONCETTO DI INSEDIAMENTO STORICO

La legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 era e rimane culturalmente all'avanguardia per quanto riguarda le finalità e l'individuazione degli insediamenti storici. Il centro storico non è più circoscritto, limitato ad un ambito angusto, artificioso e riduttivo ma, al contrario, diviene sistema o rete presente su tutto il territorio. In questa trama uguale importanza hanno la viabilità, i vasi irrigui, le coltivazioni, gli insediamenti residenziali stagionali, quelli produttivi e quelli residenziali fissi, siano essi isolati o in nuclei più o meno complessi. L'insediamento storico coincide dunque tendenzialmente con l'intero territorio.

1.2. TUTELA PASSIVA E ATTIVA

L'inutilità o i limiti di una tutela passiva, affidata solo a vincoli e a divieti, sono da tempo assodati così come la consapevolezza che è necessario ricorrere invece ad interventi attivi di rivitalizzazione, riqualificazione, riutilizzazione. Ciò tanto più nel 1978 quando i centri storici erano più abbandonati, lasciati all'incuria ed al degrado; ma anche oggi questa strada rimane attuale.

1.3. RISVOLTI SOCIALI

Anche su questo argomento la legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 si distingue per ampiezza di vedute in quanto non si limita a considerare le testimonianze materiali ma le mette in relazione con l'uomo che le utilizza e con le sue esigenze. Ecco, per esempio, il perchè della difesa della popolazione originaria, socialmente più debole.

1.4. FUNZIONI CONSIDERATE

L'insediamento storico non deve essere inteso come cristallizzato, come avulso rispetto alle dinamiche della città contemporanea: ecco perchè alcune funzioni sono da proteggere e da mantenere, altre da sostituire con funzioni compatibili, altre ancora da ricordare.

1.5. PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Vista l'impostazione ampia e articolata data dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 al concetto di insediamento storico, il relativo piano urbanistico non poteva che caratterizzarsi per la vastità di respiro e di orizzonti, dovendo individuare il sistema permanente e stagionale degli insediamenti, le aree di pertinenza, i vari tipi di viabilità, i manufatti accessori, le categorie tipologiche degli edifici e gli ambiti di interesse pubblico. Il piano avrebbe dovuto definire gli interventi indispensabili per conseguire le finalità della legge, definire le aree da destinare a piani pubblici di edilizia abitativa, a piani di comparto e ad interventi singoli; avrebbe dovuto anche fornire criteri orientativi per rettificare le scelte degli strumenti urbanistici vigenti e dare prescrizioni per le aree adiacenti a quelle di valore storico. Avrebbe dovuto infine contenere norme per tutelare la consistenza fisica degli insediamenti, la residenza della popolazione originaria, le attività produttive e le abitudini tradizionali, per riportare gli insediamenti danneggiati all'integrità originaria, per eliminare le modificazioni e i modi d'uso che ne hanno alterato l'organismo, per assicurare le migliori condizioni di stabilità, igienicità, efficienza. Come si vede alla complessità della materia trattata corrisponde analoga complessità del piano, che sarebbe dovuto articolarsi con rappresentazioni grafiche, norme di attuazione, relazione con criteri di individuazione, criteri di regolamentazione, criteri operativi conseguenti ad analisi economiche, sociologiche, demografiche, storico-artistiche. Non è qui il momento nè la sede per valutare i piani che sono stati prodotti e la loro conformità a quanto prevedeva la legge; alcune considerazioni saranno però espresse successivamente.

1.6. ESPROPRIO

Era previsto per facilitare l'attuazione del piano in presenza di inadempienze dei privati nei confronti dei tempi e degli interventi programmati. Avrebbe dovuto anche consentire di superare le difficoltà derivanti dalla frammentazione della proprietà, che, si può già anticipare, si è rivelata come uno dei maggiori ostacoli al recupero.

1.7. FINANZIAMENTO

Per superare le difficoltà economiche del recupero, e cioè i costi necessari per attuarlo e le spesso limitate condizioni economiche dei residenti nei centri storici, è stato necessario un intervento finanziario nei confronti dei Comprensori, dei Comuni e dei privati; per questi ultimi, i contributi sono stati erogati non in base al valore storico dell'immobile ma in base alle condizioni economiche e al reddito del richiedente.

1.8. PERIMETRAZIONE

Questo primo atto progettuale, che ha potuto giovare delle indicazioni emanate con tempestività dalla Giunta provinciale, ha anticipato, per così dire, talune difficoltà, ambiguità o difformità che poi si sono riscontrate anche nei piani. Trattandosi di una operazione intesa inizialmente come salvaguardia del patrimonio storico ma con risvolti economici per il finanziamento ad essa collegato, si è assistito o ad una riduzione al minimo dell'ambito perimetrato, nel tentativo di ridurre i vincoli o, viceversa, ad un allargamento giustificato solo per conseguire un più vasto finanziamento. Una successiva variazione alla legge, che nei primi 5 anni è stata modificata 5 volte, ha riconosciuto la perimetrazione esclusivamente come limite dell'area soggetta al contributo pubblico, riducendone il significato culturale; ma questa linea, proprio perché primo concreto atto progettuale e, quindi oggetto di trattative e di compromessi, ha conservato, nel bene e nel male, una sua forza con cui anche i piani successivi, che pure avrebbero potuto modificarla, hanno dovuto fare i conti.

1.9. INIZIATIVE COLLATERALI A SOSTEGNO DELLA LEGGE

La Provincia Autonoma di Trento, data la novità del tema, l'importanza del settore ed i molteplici risvolti economici e sociali, ha inteso dare la massima diffusione possibile alla legge, accompagnandola con altre iniziative di carattere culturale. Dopo la costituzione di un gruppo di lavoro composto da Enrico Ferrari, Sergio Mazzonelli, Furio Sembianti, Mario Tomasi, Gianni Zampedri, con la consulenza di Leonardo Benevolo e di Roberto D'Agostino e con la collaborazione di Paolo Fedel, Carlo Fontanari, Mario Maestranzi e Paolo Pamato, si è giunti così a realizzare: l'opuscolo "Leggi per voi n. 6" che illustrava la legge; i criteri per l'identificazione degli insediamenti storici; il volume: "I centri storici del Trentino: una proposta di lettura degli antichi aggregati minori"; il volume: "Il recupero degli insediamenti storici come alternativa allo spreco delle risorse"; la circolare "Destinazioni d'uso degli edifici in periodo di salvaguardia"; la circolare "Tipici edifici rurali"; la circolare "Interventi consentiti dagli articoli 22 e 23"; la circolare "Definizione degli interventi ammissibili nell'ambito dei Piani generali a tutela degli insediamenti storici"; la circolare "Indicazioni per una metodologia di elaborazione dei piani degli insediamenti storici"; la mostra itinerante; il libro "I centri storici del Trentino"; il corso di aggiornamento per tecnici e amministratori; il numero monografico 130/1984 di "Parametro" mensile internazionale di architettura e di urbanistica. Il coordinamento della Provincia si è poi considerevolmente ridotto e ciò in parte potrebbe spiegare le differenze tra i vari piani, il mancato aggiornamento delle problematiche, il calo di tensione generale cui la nuova legge urbanistica 5 settembre 1991, n. 22, "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" ha inteso reagire con il supporto anche della nuova disciplina specifica in corso di approvazione.